

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio, 15 febbraio 1957

Suppl. n. 1 al n. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI  
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. Per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero A.A.GG. - Dip. Servizi  
L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

##### LEGGI:

N. N.

##### DECRETI:

- DECRETO 6 febbraio 1957, n. 11 rep.: *Nomina dell'Avvocato Erariale.* 97
- DECRETO 6 febbraio 1957, n. 12 rep.: *Nomina del Capo Dipartimento Bilancio e Tesoro.* 98
- DECRETO 6 febbraio 1957, n. 13 rep.: *Comitato di Studio per la legge Bancaria del Territorio e per la legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.* 98
- DECRETO 6 febbraio 1957, n. 14 rep.: *Attribuzioni di competenza in materia di stampa e radiodiffusione al Ministero per gli Affari Sociali.* 99
- DECRETO 30 gennaio 1957, n. 15 rep.: *Diritti e spese di giustizia.* 100
- DECRETO 3 dicembre 1956, n. 16 rep.: *Diaria per indennità di missione fuori del Territorio.* 106

## PARTE SECONDA

---

### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 21 gennaio 1957, n. 32 rep.: <i>Immissione in ruolo di 15 ufficiali postali aggiunti.</i>	109
DECRETO 26 gennaio 1957, n. 33 rep.: <i>Nomina del Capo Dipartimento Aggiunto al Dipartimento Studi.</i>	110
DECRETO 3 dicembre 1956, n. 34 rep.: <i>Nomina del Segretario del Consiglio dei Ministri.</i>	111
DECRETO 21 dicembre 1956, n. 35 rep.: <i>Concessione edilizia al Cav. Sceik Hagi Abuker bin Sceik.</i>	111
DECRETO 17 dicembre 1956, n. 36 rep.: <i>Concessione edilizia alla Cooperativa Edilizia di Mogadiscio.</i>	113
DECRETO 31 dicembre 1956, n. 37 rep.: <i>Concessione edilizia al Cav. Sceck Nur Hussein Hagi Hassan.</i>	114
DECRETO 26 gennaio 1957, n. 38 rep.: <i>Graüuatoria concorso Alievi Ufficiali Doganali.</i>	115
DECRETO 6 febbraio 1957, n. 39 rep.: <i>Nomina del Segretario della Commissione di Vigilanza dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo» e misura dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.</i>	116

---


## PARTE TERZA

---

### V A R I E

Società Immobiliare Somalia - S.p.A. - «S.I.S.»: <i>Atto di costituzione di Società.</i>	117
Società Saccarifera Somala - S.p.A. - «S.S.S.»: <i>Estratto verbale Assemblea.</i>	117
S.A.F. - Chisimaio: <i>Estratto verbale Assemblea.</i>	118
Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: <i>Estratto Assemblea generale ordinaria e straordinaria.</i>	119
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum della Società AGIP S.p.A.</i>	119
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum della Società AGIP - S.p.A.</i>	120

Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Signor Farah Gure Ali.</i>	120
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Signor Seek Mohamed Iahia.</i>	120
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Signor Hassan Barre Toho.</i>	121
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Signor Hagi Ali Mohamed.</i>	121
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Signor Mahadi Dinle Scerif.</i>	121
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Signor Abdi Uelie Siad.</i>	122
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Signor Islam Said Abdalla.</i>	122



## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI •

#### **GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 11 rep.

**Nomina dell'Avvocato Erariale.**

#### L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 1957, n. 9, relativo alla istituzione dell'Ufficio dell'Avvocatura Erariale;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro e del Ministro per gli AA.GG.;

DECRETA:

#### ARTICOLO UNICO

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale, il Dr. Fulvio RIZZETTO è nominato Avvocato Erariale del Governo della Somalia.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
MOHAMUD ABDI NUR

VISTO n. 45 del 6 febbraio 1957.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 97.

Mogadiscio, li 8 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 12 rep.

**Nomina Capo del Dipartimento Bilancio e Tesoro.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTI gli artt. 44 e 45 del decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativi all'Ordinamento del Governo della Somalia;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla nomina del Capo del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il Dott. Giacomo Di Iorio è nominato Capo del Dipartimento Bilancio e Tesoro del Governo della Somalia.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1956.

p. l'AMMINISTRATORE

**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHÁMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 46 del 6 febbraio 1957.

*Il Capo della Ragioneria: TURA.*

VISTO e Registrato Reg. n. 1, foglio n. 98.

*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1957.*

*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 13 rep.

**Comitato di Studio per la Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 30 novembre 1956, n. 95: « Istituzione del Comitato di Studio per l'elaborazione della Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli Investimenti stranieri in Somalia »;

VISTO il decreto 26 gennaio 1957, n. 13: « Nomina del Dr. Luigi Gasbarri a Presidente dell'Istituto di diritto pubblico « Credito Somalo »;   
 CONSIDERATA la necessità di dover coprire la vacanza creatasi nel Comitato all'oggetto, in seguito al decesso del Gr. Uff. Giulio Pisano;   
 SENTITO il Consiglio dei Ministri;   
 SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il Dr. Luigi Gasbarri assume le funzioni di Presidente del Comitato di Studio per l'elaborazione della Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale, il Dr. Antonio Carmi è nominato membro del Comitato di cui al precedente articolo, in sostituzione del Dr. Luigi Gasbarri.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE  
**P. Franco**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 47 del 6 febbraio 1957.

*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 99.

*Mogadiscio, li 8 febbraio 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 6 febbraio 1957, n. 14 rep.**

**Attribuzioni di competenza in materia di Stampa e Radio-diffusione al Ministero per gli Affari Sociali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1; « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO l'art. 9 del decreto 16 novembre 1956, n. 108: « Soppressione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S. »;

RAVVISATA l'opportunità di attribuire alla competenza del Mini-

stero per gli Affari Sociali la trattazione della materia relativa alla Stampa e Radiodiffusione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, di concerto col Ministro per gli AA.SS.;

DECRETA:

Art. 1.

Al Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento degli Studi — è affidata la trattazione della materia relativa alla Stampa e Radiodiffusione.

Art. 2.

All'art. 36 del decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Dipartimento degli Studi », sono aggiunte le seguenti voci:

— « Stampa »;

— « Radiodiffusione ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1957.

Mogadiscio, il 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
ALI GIUMALE BARALE

VISTO n. 19 del 12 febbraio 1957.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 114

Mogadiscio, il 12 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 15 rep.

Diritti e spese di giustizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con l'ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme per l'attuazione e

integrazione del predetto Ordinamento per quanto riguarda la materia delle spese e dei diritti di giustizia;

VISTO l'art. 118 dello stesso Ordinamento giudiziario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le norme relative ai diritti e spese di giustizia annesse al presente decreto.

Art. 2.

Sarà provveduto, ove necessario, alla variazione di bilancio per integrare lo stanziamento del capitolo 84, relativo alle spese di funzionamento dei servizi giudiziari e delle spese di giustizia.

Mogadiscio, il 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 13 del 31 gennaio 1957.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 74

Mogadiscio, il 4 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA  
NORME RELATIVE ALLE SPESE DI GIUSTIZIA

Capo I.

SPESE DI GIUSTIZIA

Indennità di Testimoni.

Art. 1.

Per ogni giorno di viaggio o di soggiorno nel luogo ove debbono essere esaminati, spetta ai testimoni, residenti in località distanti più di 5 Km., una indennità di So. 5.

Nel caso in cui il testimone sia un minore di anni 14 o persona affetta da grave infermità, l'indennità è corrisposta anche al parente o ad altra persona che lo accompagni.



Nel caso in cui il testimone provenga da località non collegata da mezzo di trasporto di uso pubblico, per ogni giorno di viaggio si computa ai fini della relativa indennità, un percorso di Km. 30, trascurando le frazioni inferiori ai 15 Km.

Nel caso di cui al comma precedente per le distanze inferiori a km. 30, ma superiori ai km. 15, si computa l'indennità per un solo giorno.

#### Art. 2.

A coloro che devono servirsi di piroscafi è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in terza classe compreso il vitto. In tale caso non è dovuta alcuna indennità per la durata del viaggio per via mare.

Qualora vengano usati altri mezzi di trasporto, al testimone spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base alle tariffe vigenti per mezzi più economici.

In ogni altro caso il testimone non potrà percepire più di So. 0,08 per ogni chilometro percorso.

#### Art. 3.

Per ogni operazione richiesta dall'autorità giudiziaria che non abbia la durata maggiore di due ore, compresa la relazione, è corrisposta una retribuzione di vacanza nella seguente misura:

- 1) ai medici-chirurghi, ingegneri, dottori in chimica ed altre scienze, l'indennità fissa di . . . . . So. 10;
- 2) ai ragionieri, geometri, ed altri tecnici diplomati . . . . So. 8;
- 3) ai periti non compresi nelle categorie suddette . . . . So. 6.

Per le operazioni richiedenti un tempo maggiore di due ore, ciascun perito riceve, per ogni ora in eccedenza, la metà del compenso sopra stabilito.

Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze.

Per le relazioni che abbiano richiesto studio particolare o per ogni altra perizia non specificatamente prevista, l'autorità giudiziaria stabilisce caso per caso il compenso dovuto.

Ai medici-chirurghi per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario è di So. 25; per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario è di So. 50.

Per i periti dipendenti dall'Amministrazione i diritti stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

#### Art. 4.

Ai periti non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione che debbono trasferirsi fuori dalla propria residenza compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute e salvo il disposto di cui al primo comma dell'art. 2, una indennità per ogni giornata di viaggio e di soggiorno, nella seguente misura:

- ai periti di cui al n. 1) del precedente art. 3 . . . . . So. 12;
- ai periti di cui al n. 2) del precedente art. 3 . . . . . So. 8;
- ai periti di cui al n. 3) del precedente art. 3 . . . . . So. 6.

Ai periti dipendenti dalla pubblica Amministrazione spettano soltanto le indennità di missione e trasferta secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.

Art. 5.

Oltre le indennità sopra indicate sono rimborsate, su domanda specificata dei periti, le spese sostenute per la esecuzione della perizia ritenute giustificate dall'autorità giudiziaria.

Art. 6.

I traduttori e gli interpreti che non siano in servizio con tale qualifica presso gli uffici giudiziari hanno lo stesso trattamento stabilito per i periti previsti al n. 2 dell'art. 3.

Art. 7.

*Autorità e funzionari giudiziari*

Alle autorità giudiziarie, ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari, che per compiere atti del loro ufficio debbono trasferirsi fuori della sede dell'autorità giudiziaria è dovuto il rimborso delle spese sostenute nonchè l'indennità di missione e trasferta stabilite per il grado da essi rivestito, a norme delle vigenti disposizioni.

Art. 8.

*Assessori della Corte di Assise*

Gli Assessori delle Corte l'Assise hanno diritto, per ogni giorno di udienza, ad una indennità di So. 12.

Per gli Assessori che siano dipendenti dell'Amministrazione tale indennità è ridotta alla metà.

Qualora essi risiedano in località distante più di Km. 5 dal luogo dell'udienza, gli Assessori che non siano dipendenti dalla pubblica Amministrazione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute e ad una indennità di So. 20, per ogni giorno di viaggio e di soggiorno, salvo il disposto di cui all'art. 2.

Gli Assessori che siano dipendenti dalla pubblica Amministrazione hanno diritto al trattamento di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Il rimborso delle spese ed il pagamento delle indennità stabilite nel precedente capo è effettuato in base ad ordini dell'Autorità Giudiziaria che presiede al giudizio e all'istruttoria.

Gli ordini emessi dalle Autorità Giudiziarie di Mogadiscio sono esigibili presso l'Ufficio Tasse Affari e quelli emessi dalle Autorità Giudiziarie periferiche, sono esigibili presso i relativi Commissariati Distrettuali.

*Capo II.*

DIRITTI DI GIUSTIZIA

Art. 10.

I diritti per atti degli ufficiali giudiziari e delle cancellerie sono quelli stabiliti negli art. 5 e 6 del D.L. n. 1 del 23 marzo 1956.

Art. 11.

In materia civile le parti — salvo che non siano ammesse alla prenotazione a debito — debbono anticipare le spese e i diritti stabiliti dagli articoli precedenti.

In materia penale, le indennità e le altre spese stabilite dagli articoli precedenti sono anticipate dall'Amministrazione.

Art. 12.

Il recupero delle spese e dei diritti di cui agli articoli precedenti e delle eventuali pene pecuniarie è affidato al cancelliere.

Qualora i debitori non addivengano al pagamento di quanto dovuto, il Cancelliere deve loro notificare un avviso di pagamento, il quale deve contenere l'elencazione delle somme anticipate e dei diritti dovuti, nonché delle tasse stabilite dal D.L. n. 1 del 23 marzo 1956, secondo la liquidazione effettuata dal Giudice.

In detto avviso deve essere fissato il termine utile per il versamento della somma indicata, trascorso il quale si procede agli atti di esecuzione forzata.

Le somme recuperate, elencate in apposita distinta compilata dal Cancelliere, devono essere versate all'Ufficio Tasse Affari.

Art. 13.

Le spese, tasse e diritti di giustizia non sono convertibili in pene detentive.

Art. 14.

In caso di insolvenza, da accertarsi mediante dichiarazione dell'Ufficiale giudiziario che procede all'esecuzione ed anche dalle autorità distrettuali e di polizia, il cancelliere che procede al recupero è tenuto a ripetere periodicamente gli accertamenti sullo stato di insolvenza dei debitori, onde evitare il verificarsi della prescrizione.

Art. 15.

Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono al recupero delle pene pecuniarie e delle spese di diritti di giustizia, nonché delle somme prenotate a debito del campione civile fallimentare, è dovuto il venti per cento delle somme recuperate per l'Amministrazione.

La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato.

L'importo delle percentuali di cui ai precedenti commi e dei diritti di cui all'art. 10 costituisce provento di cancelleria.

Sui proventi riscossi nel bimestre verrà dapprima effettuato il prelevamento di una quota nella misura del dieci per cento che, su proposta del dirigente la cancelleria ed a giudizio insindacabile del Capo dell'Ufficio giudiziario, sarà ripartita a favore del personale impiegatizio d'ordine che presta servizio presso i rispettivi uffici giudiziari.

Oltre al prelevamento della quota stabilita nel precedente comma, la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir effettuerà il prelevamento di una quota di proventi nella misura bimestrale di So. 300 a favore del Cancelliere Capo della Corte di Giustizia, il quale è di conseguenza, escluso dalla ripartizione dei proventi del suo ufficio.

**Art. 16.**

La ripartizione dei proventi risultanti dopo i prelevamenti di cui al precedente articolo sarà effettuata bimestralmente, a cura del Cancelliere dirigente con verbale vistato dal Capo dell'Ufficio giudiziario, in parti uguali a tutti i cancellieri che prestano servizio nel rispettivo ufficio giudiziario.

La quota spettante al cancelliere dirigente sarà calcolata in misura doppia rispetto a quella da liquidarsi agli altri aventi diritto.

I cancellieri dirigenti non possono percepire bimestralmente, come quota di proventi, una somma superiore a So. 300; gli altri cancellieri non possono superare bimestralmente, allo stesso titolo, una somma superiore a So. 200.

La eventuale eccedenza dovrà essere versata dalle Cancellerie all'Ufficio Tasse Affari di Mogadiscio.

I cancellieri adetti all'Ufficio del Pubblico Ministero partecipano alla ripartizione dei proventi della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

**Art. 17.**

Agli Ufficiali Giudiziari compete:

- a) un decimo delle somme recuperate per spese di giustizia e pene pecuniarie;
- b) un decimo dei diritti stabiliti dall'art. 10 per gli atti di loro competenza.

Non potrà essere percepita bimestralmente una quota superiore a So. 200.

L'eventuale eccedenza dovrà essere versata, secondo le norme di cui all'articolo precedente, a cura del cancelliere dirigente del rispettivo ufficio giudiziario.

I proventi spettanti agli ufficiali giudiziari non sono cumulabili con quelli spettanti ai cancellieri anche se entrambe le funzioni sono esplicate dalla stessa persona.

Art. 18.

Agli effetti della ripartizione dei proventi non si considerano presenti i cancellieri ed ufficiali giudiziari in congedo straordinario o collocati in aspettativa.

Art. 19.

I depositi eseguiti dalle parti agli effetti dell'art. 11 sono trattenuti presso le rispettive cancellerie sino al conteggio definitivo.

Gli eventuali depositi cauzionali o di altra natura e quelli previsti dall'Ordinamento Giudiziario per ricorsi alla Corte di Giustizia sono esclusivamente eseguiti, a mezzo delle cancellerie che li abbiano ricevuti, presso gli uffici postali.

*Capo III.*

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 20.

Nell'applicazione del presente decreto dovranno essere osservate le disposizioni in materia di tassa di bollo e di registro di cui al D.L. n. 1 del 23 marzo 1956, nonché le altre vigenti disposizioni di carattere fiscale e tributario.

Art. 21.

Le presenti norme si osservano anche, in quanto applicabili, nei procedimenti innanzi al Tribunale Militare della Somalia.

Art. 22.

Il presente decreto non si applica nei giudizi dinnanzi ai Qadi ed ai Tribunali dei Qadi.

Art. 23.

Il decreto del 29 giugno 1951, n. 70 è abrogato.

p. l'AMMINISTRATORE

**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 3 dicembre 1956, n. 16 rep.**

**Diaria per idennità di missione fuori del Territorio.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 257 « Trattamento accessorio per il personale civile »;

RITENUTO di devolvere al Primo Ministro le attribuzioni affidate all'Amministratore dall'art. 4 del predetto decreto n. 257;

CONSIDERATO che la misura massima stabilita dal precedente articolo 4 per le missioni fuori del Territorio, si è addimostrata del tutto insufficiente;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto regolamentare 22 dicembre 1955, n. 257 è così modificato:

« Per le missioni di servizio fuori del Territorio, al personale di cui all'art. I spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio con i mezzi e per le classi stabiliti dal Governo, nonchè la Diaria che sarà determinata di volta in volta dal Primo Ministro nel provvedimento che dispone la missione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal primo gennaio 1956.

Mogadiscio, li 3 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
MOHAMUD ABDI NUR

VISTO n. 730 del 6 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 1.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



## PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI

#### GOVERNO DELLA SOMALIA.

**DECRETO** Amm.vo 21 gennaio 1957, n. 32 rep.

**Immissione in ruolo di 15 ufficiali postali aggiunti.**

#### IL MINISTRO

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il decreto amministrativo 22 febbraio 1956, n. 373927 che, in virtù della facoltà prevista dal decreto 5 maggio 1956, n. 84, assume in prova 15 ufficiali postali aggiunti risultati idonei al concorso di cui al decreto 3 maggio 1955, n. 358051;

VISTO il Decreto Amministrativo 23 ottobre 1956, n. 389675 che abolisce il corso addestrativo e l'esame tecnico di cui all'art. 9 del bando di concorso allegato al decreto 22 febbraio 1955, n. 358051, e che rende definitiva la graduatoria dei vincitori del concorso;

RITENUTO di dover immettere nei ruoli dell'Amministrazione i candidati risultati idonei che hanno superato positivamente il periodo di prova;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

Con decorrenza a fianco di ciascuno segnata, sono iscritti nel « Ruolo degli ufficiali postali aggiunti — Categoria C — Grado 11<sup>o</sup> » e con lo stipendio mensile di So. 250 — i Signori:

— Hussen Mohamed Siad	1 <sup>o</sup> settembre 1956
— Mohiddin Hassan Ieverò	<i>idem</i>
— Aden Farah Roble	<i>idem</i>
— Àhmed Abucar Mahò	<i>idem</i>
— Mohamed Abdullahi Barre	<i>idem</i>
— Abdullahi Mohamed Hired	<i>idem</i>
— Scerif Mudhir Alauì	<i>idem</i>
— Abucar Islao Omar Ali	<i>idem</i>
— Abdi Samah Aden	<i>idem</i>
— Scerif Hassan Abò Imanchio	<i>idem</i>
— Scek Mohamed Hussen Alessò	1 <sup>o</sup> ottobre 1956
— Tahir Abubana Tahir	1 <sup>o</sup> dicembre 1956
— Ali Hagi Hussen Hassan	<i>idem</i>
— Abubaker Ahmeddei Barrò	<i>idem</i>
— Mohamud Addò Eden	<i>idem</i>



Art. 2.

La relativa maggiore spesa di So. 3.955,— farà carico sui fondi della Rubrica XIII — Capitolo 93 per l'esercizio finanziario 1956 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

I predetti prenderanno posto dopo il pari grado Scire Auale. Mogadiscio, li 21 gennaio 1957.

IL MINISTRO  
Mohamud Abdi Nur

VISTO n. 33 del 31 gennaio 1957.

*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 53.

*Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 26 gennaio 1957, n. 33 rep.

**Nomina Capo Dipartimento Aggiunto al Dipartimento Studi.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 94 del decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Studi del Ministero per gli Affari Sociali;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza 1 febbraio 1957, il I Segretario Mohamed Farah Siad (Kid) è nominato Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Studi del Ministero Affari Sociali.

Mogadiscio, li 26 gennaio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE  
**P. Franco**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
MOHAMUD ABDI NUR  
ALI JUMALE BARALE

VISTO n. 32 del 21 gennaio 1957.

*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 50

*Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 3 dicembre 1956, n. 34 rep.

**Nomina Segretario Consiglio dei Ministri.**

**L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto amministrativo 21 maggio 1956, n. 23 che nomina il I Segretario Mohamed Scek Hassan Segretario del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto amministrativo 10 settembre 1956, n. 380591, col quale il Vice Segretario Mohamed Hassan Nur è nominato Segretario del Consiglio dei Ministri in temporanea sostituzione del Segretario Mohamed Scek Hassan;

RITENUTO necessario, a seguito della destinazione al Gabinetto dell'Amministratore del I Segretario Mohamed Scek Hassan, di provvedere alla nomina del Segretario Titolare del Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

**DECRETA:**

Con decorrenza 19 ottobre 1956, il I Segretario Mohamed Scek Hassan cessa dalla carica di Segretario del Consiglio dei Ministri e con la stessa decorrenza il Vice Segretario Mohamed Hassan Nur è nominato Segretario del Consiglio medesimo.

Mogadiscio, li 3 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE

**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
MOHAMUD ABDI NUR

VISTO n. 728 del 6 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 2.

Mogadiscio, li 11 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 21 dicembre 1956, n. 35 rep.

**Concessione edilizia al Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik.**

**IL MINISTRO**

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dello Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 16-2-1926 del Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio Via Romolo Onor angolo Via Villani a scopo edilizio;

CONSIDERATO che il progetto della costruzione di edificio in muratura a due piani ad uso abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 201.a seduta del 17 luglio 1956;

VISTA la bolletta n. 376 dell'Ufficio Tasse sugli Affari in data 19 settembre 1956 attestante che il Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi ha pagato la somma di So. 1575 quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 525 è stata consegnata al Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 settembre 1956;

#### DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi l'area demaniale di mq. 525 sita in Mogadiscio Via Romolo Onor angolo Via Villani di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo stipulato in data 27 ottobre 1956 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi.

Mogadiscio, li 21 dicembre 1956.

IL MINISTRO  
Salad Abdi Mohamud

VISTO n. 771 del 24 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 135.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 17 dicembre 1956, n. 36 rep.**

**Concessione edilizia alla Cooperativa edilizia di Mogadiscio.**

**IL MINISTRO**

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari della facoltà spettante all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario dell'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO l'atto costitutivo della società « Cooperativa edilizia di Mogadiscio » n. 4883 di rep., a rogito del Sig. Fulvio Amoroso f.f. notaio della Somalia, registrato a Mogadiscio il 6 marzo 1950 al n. 461, vol. IV atti pubblici, dal quale risulta che il dott. Mario Garino, è stato eletto presidente della società dall'Assemblea generale dei soci;

VISTO il decreto di concessione edilizia n. 102151 di prot. in data 15 aprile 1955 a favore della Cooperativa Edilizia di Mogadiscio;

VISTO il nulla osta di servibilità e di abitabilità dello stabile costruito dalla Cooperativa edilizia di Mogadiscio, rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 8768 in data 5 marzo 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

**DECRETA:**

E' riconosciuta a favore della Cooperativa Edilizia Mogadiscio la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 1474 sito in Mogadiscio, corso Vittorio Emanuele.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1956.

**IL MINISTRO**  
**Salad Abdi Mohamad**

*VISTO n. 756 del 19 dicembre 1956.*

*Il Capo della Ragioneria: TURA.*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 120.*

*Mogadiscio, il 28 dicembre 1956.*

*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 31 dicembre 1956, n. 37 rep.

**Concessione edilizia al Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan.**

**IL MINISTRO**

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, che costituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. che delega al Ministro per gli Affari Finanziari le facoltà spettanti all'Amministratore in materie di concessioni edilizie;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 27 ottobre 1950 del Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti, della superficie di mq. 2480, per costruirvi un fabbricato ad uso negozi;

VISTO il decreto in data 11 settembre 1954, n. 605875 di prot. e n. 116 di rep. che revoca il decreto governatoriale n. 16753 del 24 febbraio 1940 di concessione edilizia a favore di Giaquinta Paolo di Pasquale e che autorizza la concessione a scopo edilizio a favore del Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan, dell'area demaniale di mq. 2480, sita in Mogadiscio, Via Barone Franchetti;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan, rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 7704 in data 8 settembre 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità di terreno a scopo edilizio;

**DECRETA:**

E' riconosciuto a favore del Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 2480 sita in Mogadiscio Via Barone Franchetti come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

**IL MINISTRO**  
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 788 del 21 dicembre 1956.*

*Il Capo della Ragioneria: TURA.*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 172.*

*Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.*

*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**DECRETO** Amm.vo 26 gennaio 1957, n. 38 rep.

**Graduatoria concorso allievi ufficiali doganali.**

**L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9: « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153: « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

VISTO il Decreto Amministrativo 28 luglio 1956, n. 57 che bandisce un concorso per 12 posti di allievo ufficiale doganale in prova, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 9 del I settembre 1956;

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice nominata con decreto amministrativo 11 settembre 1956, n. 386627, registrato dal Magistrato ai Conti il 15 settembre 1956, Reg. n. 19 - Foglio n. 13, dal quale risulta la graduatoria dei candidati idonei;

**DECRETA:**

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice dei candidati risultati idonei al concorso a 12 posti di allievo ufficiale doganale in prova indetto col bando di cui alle premesse:

— Hussen Mohamed Abicar	Media riportata punti	70
— Badavi Hagi Megne	» » »	70
— Abdi Islao Abucar	» » »	66
— Iusuf Scek Hassan Ghedi	» » »	66
— Scerif Ahmed Mohamed Abò	» » »	64
— Hassan Hagi Ibrahim	» » »	64
— Farah Omar Mohamed	» » »	64
— Mohamed Mahdi Abchei	» » »	62
— Osman Ghedi Roble	» » »	62

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

**ABDULLAHI ISSA MOHAMUD**

VISTO n. 29 del 29 gennaio 1957.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 85.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**DECRETO** Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 39 rep.

**Nomina del segretario della Commissione di Vigilanza dell'istituto di credito di diritto pubblico « Credito Somalo ». — Misura dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.**

**L'AMMINISTRATORE**

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10: « Estensione delle attività dell'Istituto di Credito di diritto pubblico « Credito Somalo »;

VISTO l'art. 3 di detta legge concernente la istituzione di un organo di vigilanza denominato « Commissione di Vigilanza »;

RAVVISATA la opportunità di nominare un segretario in seno alla Commissione e di stabilire la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti della Commissione ogni qualvolta si riuniscono;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Ahmed Mohamed Darman, funzionario del Ministero per gli Affari Finanziari è nominato Segretario della Commissione di Vigilanza presso l'istituto di diritto pubblico « Credito Somalo ».

Art. 2.

Ai componenti della Commissione di Vigilanza spetta per ogni presenza alle riunioni della Commissione medesima un gettone nella misura prevista dall'art. 2 del decr. 10 settembre 1956, n. 94.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE.

**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 16 dell'8 febbraio 1957.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 111.

Mogadiscio, li 11 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

## PARTE TERZA

V A R I E

### UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

#### AVVISO

Il 1° febbraio 1957, con atto a mio rogito n. 4329 di repertorio, registrato il 4 del detto mese al n. 95 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società per Azioni « S. I. S. » - « Società Immobiliare Somalia » - con sede in Mogadiscio, con il capitale sociale di So. 12.000, avente per scopo la costruzione d'immobili per civili abitazioni in Mogadiscio ed in tutto il territorio della Somalia.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 6 febbraio 1957, depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice e trascritto al n. 11 del Registro d'Ordine ed al n. 341 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*  
M. Ciotola

(44)

### SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA - « S. S. S. »

Società per Azioni — Capitale versato So. 5.000.000

Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)

#### Estratto verbale Assemblea

Dal verbale dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi in Genova, Via Petrarca 2-12, l'11 gennaio 1957 risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni.

1.) Approvazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1956 con le seguenti risultanze:

#### BILANCIO:

Totale attività	So. 21.804.471,16
Totale passività	» 21.290.690,35
Saldo Attivi dell'Esercizio	So. 513.780,81



**PERDITE E PROFITTI:**

Spese	So.	2.038.166,19
Ricavi	»	2.551.947,00
		<hr/>
Utile d'Esercizio c.s.	So.	513.780,81
		<hr/>
2.) Riparto dell'Utile netto:		
Utile Netto dell'Esercizio c.s.	So.	513.780,81
— 5% alla Riserva legale	»	25.689,04
		<hr/>
	So.	488.091,77
— 3% al Consiglio d'Amministrazione	»	14.642,75
		<hr/>
	So.	473.449,02
— Agli Azionisti: dividendo di So. 80 per ciascuna delle 5000 azioni da nominali So. 1.000 cadauna	»	400.000,00
		<hr/>
Residuo da riportarsi a nuovo	So.	73.449,02
		<hr/>

3.) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 1956/1959 con elezione a Sindaci effettivi dei Signori:

Dott. Stefano Panzani  
Dott. Carlo Galimberti  
Agr. Alberto Balbo

ed elezione a Sindaci supplenti dei Signori:

Dott. Carlo Maria Cartasegna  
Sig. Carlo Angelo Riso

ed incarico della Presidenza del Collegio al Sig.:

Dott. Stefano Panzani.

4.) Elevazione da numero tre a numero quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il periodo 1-7-1956 — 30-6-1958 e conseguente nomina del nuovo Amministratore nella persona del Sig. Dott. Dino Gardini per lo stesso periodo.

Genova, 11 gennaio 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*

(45)

---

**S. A. F. — Chisimaio**

**Estratto verbale Assemblea**

L'Assemblea dei soci della S.A.F. riunitasi il giorno 4 giugno 1956 nella sede sociale, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 1955 che ha dato le seguenti risultanze:

Attività	So. 239.498,61
Passività	» 219.983,27
	<hr/>
Utili dell'esercizio	So. 19.515,34
	<hr/>

*L'Amministratore Unico*  
**Fantoni**

(55)

## **COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM**

### **Estratto del verbale di Assemblea generale**

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria della intestata Società, riunitasi nel proprio ufficio di Roma il 31 dicembre 1956 con le seguenti risultanze:

Attivo	So. 3.613.716,85
Passivo	» 3.604.630,10
	<hr/>
Utile netto dell'esercizio	So. 9.086,75
	<hr/>

Ed ha approvato le proposte modifiche agli articoli 4, 5, 12 e 32 dello Statuto.

*Il Presidente*  
**Avv. Luciano Pertica**

(56)

**GOVERNO DELLA SOMALIA**  
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**  
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

### **AVVISO AD OPPONENDUM**

#### **Esercizio del commercio all'ingrosso**

Si rende noto che la Società AGIP S.p.A. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso, in Mogadiscio, Via XXIV maggio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

**IL MINISTRO**  
**Hagi Farah Ali Omar**

(46)

GOVERNO DELLA SOMALIA  
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**  
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la società AGIP S.p.A. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Magodiscio, Via XXIV maggio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

(47)

IL MINISTRO  
Hagi Farah Ali Omar

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**  
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Farah Gure Ali, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

(48)

IL MINISTRO  
Hagi Farah Ali Omar

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**  
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Seek Mohamed Iahia, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

(49)

IL MINISTRO  
Hagi Farah Ali Omar

**GOVERNO DELLA SOMALIA**  
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**  
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 ottobre 1956, il Sig. Hassan Barre Toho ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200 sito in Mogadiscio, Villaggio Anzilotti, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO  
Salad Abdi Mohamud

(50)

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA**  
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**  
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 2 gennaio 1957, il Sig. Hagi Ali Mohamed bin Quer ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.925 sito in Mogadiscio, Via Bur Gao, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO  
Salad Abdi Mohamud

(51)

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA**  
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**  
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 dicembre 1956, il Sig. Mahdi Dinle Scerif ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un

appezzamento di terreno della superficie di mq. 877,50 sito in Mogadiscio, Via Roma, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

(52)

IL MINISTRO  
Salad Abdi Mohamud

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI  
Dipartimento Fondiario e Demanio III

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 agosto 1956, il Sig. Abdi Uelie Siad ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 480 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

(53)

IL MINISTRO  
Salad Abdi Mohamud

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI  
Dipartimento Fondiario e Demanio III

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 settembre 1956, il Sig. Islam Said Abdalla ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 84,24, sito in Merca, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Distretto di Merca.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

(54)

IL MINISTRO  
Salad Abdi Mohamud



